

*Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili*

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura telematica aperta per l'affidamento del **"SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO"**

CIG 9335300543

PREMESSA

La Ferrovia Circumetnea è un'Azienda di trasporto pubblico posta sotto la Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

I servizi di trasporto offerti sono mirati al collegamento dei principali centri abitati posti alle pendici dell'Etna con la città di Catania e sono espletati mediante:

- una linea ferroviaria di 110 km (a trazione Diesel e scartamento ridotto);
- una flotta di autobus che integrano e affiancano, in modo più capillare all'interno dei centri urbani, il servizio ferroviario;
- una linea metropolitana (elettrificata e a scartamento ordinario) nell'ambito urbano di Catania, in fase di ampliamento e integrazione con la linea ferroviaria extraurbana.

Articolo 1 - Oggetto del contratto

Oggetto del contratto è lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo, a favore della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea (da qui in avanti FCE), secondo le specifiche indicate nel presente documento, nonché, nello schema di contratto e nell'Offerta tecnica presentata.

Articolo 2 - Caratteristiche tecniche e modalità di esecuzione del servizio

Fermo quanto previsto in sede di offerta tecnica, il servizio, da eseguirsi con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale, ha ad oggetto le prestazioni di seguito elencate e descritte, ancorché in maniera non esaustiva:

1. Analisi del rischio

I. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi a cui FCE è esposta in funzione delle attività istituzionali svolte;

II. verifica dell'adeguatezza in termini tecnici e giuridici delle coperture assicurative esistenti rispetto ai rischi censiti con l'individuazione di eventuali coperture utili e/o necessarie nonché dei presidi che possono ridurre l'incidenza del rischio e conseguentemente, dei costi assicurativi.

Tali attività dovranno essere formalizzate in un documento da consegnare alla FCE, **30 giorni solari** dall'avvio del servizio come dettagliato nel successivo art. 4 del presente "Capitolato speciale".

Tale analisi dovrà essere ripetuta a richiesta di FCE in caso di intervenute modifiche del piano assicurativo.

Inoltre, si fa riserva di richiedere durante il periodo di vigenza contrattuale una revisione del quadro assicurativo di FCE, mediante consegna di una Relazione sugli aggiornamenti e gli interventi proposti, al fine di mantenere l'efficacia tecnica delle coperture. Detta Relazione dovrà essere consegnata entro 60 giorni solari dalla richiesta.

2. Assistenza, supporto e formazione

I. Assistenza e supporto nella gestione amministrativa e tecnica delle polizze assicurative stipulate o negoziate nel corso dell'esecuzione del contratto ed in particolare:

- i. stipulazione di contratti assicurativi ed eventuali proroghe, rinnovi, modifiche ed ogni attività necessaria, secondo i programmi assicurativi di FCE;
- ii. controllo sull'emissione delle polizze emesse e appendici;
- iii. notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi, delle regolazioni e/o eventuali conguagli, segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico formali ed economici e dei termini

stabiliti nelle rispettive polizze stipulate da FCE, e ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche se stipulati precedentemente al conferimento dell'incarico di broker, secondo quanto dettagliato al successivo art. 3.

- II. *Attività di assistenza e supporto finalizzati alla predisposizione della documentazione di gara, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle procedure per l'affidamento delle polizze in scadenza - ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute e/o da nuove esigenze di FCE - senza soluzione di continuità per i contratti in essere e, comunque, non oltre 30 giorni solari dalla richiesta di FCE.*
Si precisa che le procedure competitive ad evidenza pubblica per la selezione delle relative Compagnie assicurative verranno realizzate da FCE in forma congiunta. In particolare si rappresenta che FCE ha esperito negli anni precedenti in via congiunta la procedura di gara per l'affidamento delle coperture assicurative mediante un'unica procedura aperta ripartita in 5 lotti.
- III. *Assistenza e supporto nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo ad FCE;*
- IV. *pronta attivazione, in caso di urgenza, per reperire sul mercato assicurativo interno o internazionale le necessarie coperture connesse ad esigenze non rinviabili entro 20 giorni solari dalla richiesta ad opera di FCE;*
- V. *organizzazione e tenuta di incontri ogni qual volta richiesto da FCE, al fine di raccogliere documentazione, analizzare eventuali posizioni anomale e/o dubbie, nonché risolvere qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso, da tenersi di norma entro 15 giorni solari dalla richiesta, salvo casi di urgenza in cui possono essere chiesti termini più stringenti;*
- VI. *Relazione annuale sullo stato dei sinistri attivi e passivi, contenente le proposte delle compagnie, le procedure attivate dal Broker per curare le trattative con le compagnie e le soluzioni prospettate, nonché l'elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità. Nella fase gestionale dei sinistri passivi, il Broker, a seguito di denuncia da parte del Comune, fornirà riscontro scritto in merito alla denuncia del sinistro alle compagnie assicuratrici, indicando le polizze sulle quali vengono aperti i suddetti sinistri.*
- VII. *elaborazione di pareri specifici da rendere entro **15 giorni solari** dalla richiesta, salvo casi di urgenza in cui possono essere chiesti termini più stringenti;*
- VIII. *formazione ed aggiornamento, con cadenza semestrale, dei soggetti indicati da FCE sulle problematiche assicurative connesse all'attività delle stesse, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazione;*
- IX. *ogni ulteriore attività di gestione, supporto e assistenza attinente a profili di natura assicurativa che si rendesse necessaria nel corso dell'incarico.*

3. Gestione dei sinistri

I. *Gestione dei sinistri occorsi durante il periodo di copertura assicurativa e/o verificatisi precedentemente e pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con assistenza in tutte le fasi di trattazione e segnatamente:*

- I. assistenza nella fase di apertura con trattazione globale dei sinistri coerentemente ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle Compagnie di Assicurazione, sia nei confronti di FCE e/o degli assicurati (es. personale dipendente), che di eventuali terzi;
- II. assistenza nella fase di risarcimento e/o indennizzo danni, provvedendo anche al controllo delle prestazioni accessorie alle polizze da parte delle Compagnie (es: difesa giudiziale dell'assicurato, perizie di parte ecc);
- III. controllo e successivo inoltro degli atti di liquidazione dei sinistri e svolgimento delle connesse attività amministrativo finanziarie;
- IV. attività di monitoraggio sullo stato dei sinistri.
- V. elaborazione di rapporti quadrimestrali – e comunque riepilogativi di tutto il periodo di durata del servizio alla scadenza contrattuale – sull'andamento dei sinistri, corredati di valutazioni, commenti ed eventuali proposte;
- VI. elaborazione di un rapporto annuale che, in relazione agli elementi principali del programma assicurativo di cui al presente articolo, evidenzia gli interventi effettuati e le attività da attuare a breve e medio termine.

Si evidenzia che sarà a cura del broker la gestione degli atti finalizzati all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri, tramite invio degli stessi alle Compagnie, nonché gestione dei rapporti con le relative Committenti, le Compagnie medesime ed i periti di volta in volta dalle stesse incaricati per una migliore e più efficiente gestione dei sinistri.

In merito alla gestione dei sinistri si precisa che il broker e FCE, procederanno, per le rispettive coperture, secondo le modalità definite nei rispettivi accordi attuativi, fermo restando che tutte le comunicazioni fatte al broker si intendono effettuate alla compagnia assicurativa.

Resta inteso che la prestazione dovrà essere resa secondo le specifiche indicate nei documenti di gara, oltre che secondo l'offerta formulata.

Articolo 3 - Situazione assicurativa di FCE

Si riportano, nel prospetto che segue, le polizze assicurative stipulate da FCE, in essere al momento della pubblicazione della presente gara, unitamente alle durate delle relative coperture, nonché i rispettivi premi annui. Si precisa che tali coperture assicurative sono state concluse tutte con l'assistenza del broker e recano la c.d. "clausola broker". I suddetti premi sono, pertanto, tutti comprensivi delle commissioni spettanti al broker calcolate in percentuale dei premi stessi (percentuali a suo tempo offerte in sede di gara).

POLIZZA	PREMIO ANNUO LORDO	SCADENZA	NOTE
ALL RISKS BENI IMMOBILI – ALTRI BENI	€ 139.801,00	31/12/2023	NON RINNOVABILE
RCT/O – RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E	€ 109.750,00	31/12/2023	NON RINNOVABILE

PRESTATORI DI LAVORO			
RP – RESPONSABILITA' PATRIMONIALE	€ 21.160,98	31/12/2023	NON RINNOVABILE
INF – INFORTUNI CUMULATIVA	€ 4.545,00	31/12/2023	NON RINNOVABILE
RCA/ARD – RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E GARANZIE AUTO RISCHI DIVERSI"	€ 250.000,00	31/12/2023	NON RINNOVABILE

L'attività di assistenza, supporto e collaborazione alla gestione ed all'esecuzione delle coperture attualmente in essere, di cui alla tabella sopra riportata, è demandata, quando prevista l'intermediazione del broker, al broker uscente di FCE al quale spetterà, pertanto, la relativa commissione, calcolata sulla base dell'offerta a suo tempo presentata.

Il broker uscente cura la gestione dei sinistri afferenti alle relative polizze assicurative, nel rispetto delle norme vigenti e di quanto previsto all'art. 2 del presente documento, fino alla scadenza dell'annualità di riferimento, relativamente alle coperture per le quali ha incassato il relativo premio e, pertanto, le relative provvigioni. Per quanto non regolamentato espressamente nel presente documento si fa riferimento alle norme sui "passaggi di portafoglio" deliberate dall'AIBA nell'ambito delle proprie "Norme di autoregolamentazione", nel testo vigente o nelle sue modificazioni future.

Il Broker aggiudicatario della presente procedura, per i contratti in essere nei quali è prevista la clausola broker, dovrà curare la gestione dei sinistri che eventualmente dovessero risultare pendenti alla data di scadenza delle polizze attualmente in essere, senza nulla a pretendere. Nei contratti in essere nei quali non è prevista la clausola broker non sarà richiesta la gestione dei sinistri.

Si evidenzia che al broker aggiudicatario della procedura di che trattasi alla cessazione del rapporto contrattuale - per scadenza dei termini o raggiungimento del massimale - competono, salvo diversi accordi fra le parti:

- le provvigioni o qualsiasi altra forma di remunerazione maturate sui contratti in corso, limitatamente ai premi la cui scadenza annua cada entro la data di scadenza del suo incarico. In tal caso il broker dovrà gestire i sinistri per l'annualità assicurativa in relazione alla quale ha incassato la relativa provvigione;
- le provvigioni sui premi di regolazione e/o conguaglio di premi anticipati e/o proroghe, le quali non comportino novazione, da lui incassati.

Il Broker è obbligato ad assicurare la completa gestione del programma assicurativo di FCE, con riferimento alle coperture per le quali è prevista l'intermediazione del broker, assumendo l'impegno a collaborare con l'attuale broker, per il pieno e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto della deontologia professionale e secondo i principi generali in materia.

Si ribadisce che per la completa gestione delle coperture di cui al presente articolo e di eventuali nuove coperture nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare su FCE.

Articolo 4 - Analisi delle coperture assicurative esistenti e definizione delle nuove coperture assicurative

In fase di prima applicazione, l'aggiudicatario dovrà sottoporre all'approvazione di FCE, entro il termine massimo di **trenta giorni solari** dalla sottoscrizione del contratto esecutivo, una relazione contenente la proposta di programma assicurativo, per un'efficiente gestione globale del rischio, con indicazione, tra l'altro, dei rischi individuati, dell'ipotesi di tipologia di copertura idonea e dei massimali ritenuti ottimali, oltre che delle altre condizioni tecnico-normative ritenute utili dall'aggiudicatario. In particolare il documento dovrà tener conto della normativa di settore e di

quella in materia di contratti pubblici, delle evoluzioni giurisprudenziali e dei mutamenti del mercato assicurativo.

Articolo 5 - Gestione delle polizze e pagamento dei premi

L'Aggiudicatario dovrà provvedere ad ogni adempimento utile alla gestione amministrativa e tecnica delle polizze, come indicato all'art. 2, al fine di garantire il rispetto dei termini dalle stesse indicati anche da parte delle Compagnie contraenti.

In particolar modo, è obbligato a comunicare, con preavviso di 30 giorni, la scadenza e l'importo di rata per il pagamento dei premi delle rispettive polizze.

Il pagamento dei premi verrà effettuato da FCE entro i termini contrattualmente previsti.

Il pagamento dei premi da parte di FCE, relativamente ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati, a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente a favore della/e compagnia/e assicurativa/e.

Articolo 6 Stipulazione del contratto quadro

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di aggiudicazione in capo ad un concorrente che avesse fatto ricorso all'Avvalimento, le verifiche di cui sopra saranno svolte nei confronti dell'impresa ausiliaria e di quella ausiliata.

L'aggiudicatario dovrà, inoltre, essere considerato decaduto se alle verifiche d'ufficio non risulti in regola con quanto dichiarato in sede di gara.

In tutte le ipotesi sopraindicate si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria ed alle segnalazioni alle Autorità competenti, ferma la facoltà di FCE di affidare il contratto al concorrente che segue nella graduatoria; è fatto salvo il risarcimento ad FCE dell'eventuale maggior danno e il rimborso delle spese derivanti dall'inadempimento, riservandosi altresì FCE la facoltà di agire verso l'aggiudicatario inadempiente ai sensi di legge.

In esito all'aggiudicazione della gara, decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art. 76 del d.lgs. n. 50/2016 sarà sottoscritto congiuntamente fra la Stazione Appaltante (FCE) e l'Aggiudicatario, un contratto telematico (che verrà registrato all'Agenzia delle Entrate mediante la Piattaforma SISTER), che fissa le condizioni contrattuali, tecnico-economiche e prestazionali, del servizio oggetto di affidamento.

Ai fini della sottoscrizione del contratto telematico l'operatore economico aggiudicatario, dovrà, entro il termine stabilito nella comunicazione degli esiti della gara, presentare:

a) garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o di fideiussione, rilasciata da soggetto terzo che non si trovi in rapporto di controllo e/o collegamento con detto operatore economico, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016; con le modalità e nelle misure stabilite dal medesimo articolo, per un ammontare pari al 10% del massimale contrattuale previsto, o nella diversa misura prevista dalla norma citata, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo, che dovranno essere documentate nei modi prescritti dalle norme vigenti. Detta cauzione/fideiussione è prestata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni indicate nel contratto, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali assunti a seguito della stipula del contratto. Resta fermo l'obbligo dell'Aggiudicatario di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione, la cauzione nel caso in cui FCE abbia dovuto valersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale;

b) dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 Maggio 1991 n. 187 – se trattasi di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata;

c) qualora la partecipazione alla gara sia avvenuta in forma aggregata, da parte dei soggetti di cui alle lett. d) ed f) dell'art. 45 comma 2 non ancora costituiti e questi risultino aggiudicatari, dovrà essere presentato il mandato speciale con rappresentanza conferito all'impresa capogruppo, ovvero contratto di rete;

d) la dichiarazione, conforme all'Allegato "Fac-simile dichiarazione Familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi, qualora non prodotto in sede di gara;

e) ogni altra documentazione richiesta in tale sede da FCE;

f) documentazione attestante il possesso di polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del d.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.

Si evidenzia che l'Aggiudicatario dovrà assicurare, per tutta la durata dell'appalto, il possesso dei requisiti necessari per la corretta e regolare esecuzione del contratto e il rispetto delle prescrizioni normative in materia, ancorché sopravvenute.

È fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto, pena la risoluzione dello stesso, con introito della cauzione e facoltà di FCE di procedere all'esecuzione in danno e diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Restano ferme tutte le responsabilità normative in materia a carico dell'aggiudicatario.

Articolo 7 - Obblighi dell'Aggiudicatario ed Oneri contrattuali

L'Aggiudicatario, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire i mezzi, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nei documenti di gara, nonché alle istruzioni fornite dalla Stazione Appaltante.

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono altresì a totale carico dell'Aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- tutte le spese sostenute per la partecipazione alla gara;
- tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la fornitura del servizio dal giorno della notifica della aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata;
- tutte le spese relative alla stipula del contratto e alla sua registrazione (imposta di bollo ed imposta di registro);
- la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero eseguiti conformemente a regola d'arte;
- l'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Committente ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

L'Aggiudicatario si impegna a svolgere l'incarico nell'esclusivo interesse di FCE nel rispetto delle indicazioni dalla stessa fornite.

Tutte le spese relative all'appalto ed al successivo contratto, inerenti e consequenziali, nessuna esclusa, e ogni altra imposta o tassa che possa gravare sul servizio assunto in appalto senza diritto di rivalsa, vengono assunte dall'Aggiudicatario.

Sono a carico dell'Aggiudicatario le spese di missione del personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il broker non è legittimato a sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare FCE.

Il broker deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal FCE assicurando la tutela degli interessi delle stesse. Deve, altresì, assicurare trasparenza nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, obbligandosi a trasmettere al FCE ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Articolo 8 - Obblighi specifici dell'Aggiudicatario e Patto di integrità

Fermi gli obblighi previsti nel presente documento e nei i documenti contrattuali l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti e/o sopravvenute, restando inteso che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'inosservanza delle predette norme e prescrizioni, rimarranno ad esclusivo carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale;
- b) a manlevare e tenere indenne FCE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di norme, comprese quelle di carattere tecnico;
- c) ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché in materia di sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e connessi;
- d) ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nel luogo di esecuzione del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
- e) ad osservare la disciplina in materia di sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 s.m.i.;
- f) a comunicare alla FCE ogni informazione ritenuta idonea a dare conoscenza del corretto espletamento del servizio;
- g) ad organizzare una struttura tale da garantire l'esecuzione dell'appalto in conformità alle modalità ed alla tempistica previste nel presente affidamento, impiegando risorse altamente specializzate tecnicamente;
- h) a consentire al personale della FCE di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;
- i) ad osservare tutte le direttive, le circolari, le note interne emanate o che saranno emanate in corso di esecuzione contrattuale dalla FCE in relazione alle modalità di svolgimento dell'appalto o a eventuali variazioni delle stesse dovute ad esigenze sopravvenute, oltre che agli eventuali piani di lavoro dalla stessa predisposti.

La FCE è sono impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di evitare distorsioni nelle gare di appalto, la FCE, ha introdotto l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti - pena l'esclusione dalla gara - di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta, l'accettazione e la sottoscrizione del "Protocollo Carlo Alberto Dalla Chiesa". Con l'inserimento di tale Protocollo s'intende rafforzare le garanzie a presidio della leale concorrenza e delle pari opportunità di successo per tutti i concorrenti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 9 - Variazioni in aumento o diminuzione

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorresse un aumento od una diminuzione delle prestazioni previste, fino a concorrenza del 20% del valore dello stesso contratto, FCE, si riserva la facoltà di richiederne l'esecuzione, alle stesse condizioni previste nel contratto in parola, e l'impresa

aggiudicataria è tenuta all'esecuzione senza possibilità di far valere il diritto di risoluzione, ai sensi dell'art. 106, co.12 del d.lgs.50/2016.

Articolo 10 - Verifiche della corretta esecuzione delle prestazioni

L'operatore economico aggiudicatario si obbliga a consentire alla FCE, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 101 e 102 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 11 - Responsabilità dell'Aggiudicatario e coperture assicurative

Il prestatore per l'intera vigenza contrattuale assume in proprio ogni responsabilità per danni causati a persone o cose dai propri dipendenti nel corso dello svolgimento delle prestazioni contrattuali.

L'Aggiudicatario dovrà continuare ad essere in possesso, per tutta la durata del contratto, di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni arrecati da negligenze ed errori professionali, come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16 ottobre 2006 e dagli artt. 110 e 112 del D.lgs. n. 209/2005, con un massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00.

L'Aggiudicatario è tenuto a comprovare annualmente la validità ed efficacia di tale polizza ed a comunicare eventuali variazioni della stessa.

Inoltre, l'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, dovrà essere assicurato con idonea compagnia assicuratrice, con polizze RCT/O, per la responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti stessi della società, per i rischi derivati dalla sua attività di servizio.

Articolo 12 - Remunerazione del broker

L'incarico di cui trattasi non comporta, per FCE, alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi e quant'altro, giacché il compenso per il broker, in ragione degli usi negoziali diffusi nel mercato assicurativo nazionale ed internazionale, resterà a carico delle Compagnie di assicurazione. Detto compenso è dato dalle provvigioni determinate in base al ribasso percentuale indicato in sede di Offerta economica.

Dette provvigioni saranno applicate alle coperture che verranno stipulate successivamente alla stipula del contratto telematico, anche se diverse da quelle indicate all'art. 3 del presente Capitolato.

L'importo delle provvigioni e le relative modalità di calcolo saranno sempre espressamente indicati in ogni procedura di selezione del contraente, per l'attivazione delle nuove coperture assicurative.

Nessun compenso potrà, comunque, essere richiesto nel caso in cui FCE non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle relative gare.

In ogni caso, per tutte le attività prestate dal broker aggiudicatario della presente procedura, nessun onere di carattere economico e di alcuna natura dovrà gravare su FCE.

Articolo 13 - Durata, decorrenza del contratto

L'incarico oggetto della presente procedura ha la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto telematico.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, la FCE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le ragioni di convenienza, di procedere all'esercizio dell'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori tre anni (decorrenti dalla data di scadenza naturale del contratto principale) lasciando invariate le condizioni economiche.

È fatta salva la facoltà di recesso anticipato di FCE, da esercitarsi almeno un mese prima della data in cui il recesso deve avere effetto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, in tutti i casi di sopravvenute esigenze organizzative della FCE, o di sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Articolo 14 - Team di lavoro e Referente dell'appalto

Il team di lavoro minimo previsto dovrà essere composto da un numero di risorse pari a 1 unità Senior e 1 unità Junior, salvo il maggior numero di risorse messe a disposizione nell'Offerta Tecnica.

Detto team di lavoro dovrà avere i requisiti dimensionali e professionali minimi di seguito riportati, a pena di inammissibilità dell'offerta.

Si evidenzia che, qualora nell'Offerta Tecnica sia stato indicato un maggior numero di risorse rispetto al team minimo previsto, anche dette ulteriori risorse dovranno essere in possesso dei requisiti professionali minimi di seguito specificati.

Requisiti professionali minimi del team di lavoro:

- La risorsa **Senior** dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e di un'esperienza lavorativa nel settore dell'intermediazione assicurativa di almeno dieci anni;
- Le risorse **Junior** dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore e di un'esperienza lavorativa nel settore dell'intermediazione assicurativa di almeno cinque anni

Ai fini del raggruppamento in anni verrà considerato 1 anno un periodo superiore a 6 mesi e 0 anni un periodo inferiore a 6 mesi.

Ogni concorrente dovrà fornire i profili tipici e il relativo *curriculum vitae* per ciascuna delle figure messe a disposizione nell'ambito del Team di lavoro offerto.

L'Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione per l'intera durata contrattuale il team proposto in sede di Offerta Tecnica confermando, pertanto, gli incaricati i cui curricula sono stati allegati all'offerta medesima, valutata in sede di gara.

A seguito dell'aggiudicazione, il broker dovrà nominare, nell'ambito del team offerto, un responsabile/coordinatore del servizio individuato tra le risorse senior indicate in sede di offerta che dovrà garantire il corretto e tempestivo andamento del servizio.

L'Aggiudicatario dovrà comunicare, inoltre, i riferimenti (telefono fisso e cellulare, posta elettronica) utili ad assicurare il reperimento, eventualmente immediato, nell'arco della giornata lavorativa del Team di lavoro.

Qualora l'Aggiudicatario abbia offerto un maggior numero di risorse rispetto al team minimo previsto, nell'ambito del medesimo team dovrà essere, altresì, individuato il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere analoga esperienza e professionalità rispetto alla risorsa sostituita.

Qualora nel corso dell'esecuzione contrattuale l'Aggiudicatario avesse necessità di sostituire uno o più dei componenti del "Team di lavoro" indicato nell'Offerta tecnica, dovranno essere analiticamente indicate per iscritto alla FCE, le ragioni della necessità di detta sostituzione, che dovrà in ogni caso essere autorizzata da FCE.

La sostituzione dovrà avvenire con soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti sostituiti, in linea con quanto indicato nel presente documento, nel Disciplinare e nell'Offerta tecnica. FCE potrà a proprio insindacabile giudizio, richiedere in qualsiasi momento, la sostituzione del responsabile/coordinatore o degli altri componenti del Team di lavoro, laddove non riscontri competenze o condotte in linea con le proprie esigenze, con altri soggetti aventi i medesimi requisiti professionali dei soggetti di cui è chiesta la sostituzione, in caso di mancato gradimento rispetto alle prestazioni dagli espletate.

In tale caso, il broker dovrà individuare un nuovo responsabile/coordinatore o elemento del Team entro 5 giorni solari dalla richiesta.

Il rispetto del predetto termine costituisce termine rilevante ai fini della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Articolo 15 - Domicilio legale

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di eleggere un domicilio legale per l'esecuzione del contratto, che sarà precisato nel contratto stesso.

Esso ha altresì l'obbligo di comunicare le variazioni del predetto domicilio.

In mancanza, le conseguenze del ritardo nell'esecuzione del servizio, dipendenti dal mancato tempestivo recapito della corrispondenza, saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Articolo 16 - Riservatezza

L'Aggiudicatario s'impegna a garantire la massima riservatezza riguardo i dati e le informazioni, di cui venisse a conoscenza durante lo svolgimento dell'incarico. Al riguardo farà sottoscrivere apposita dichiarazione d'impegno da parte di tutti i soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto. La massima riservatezza è richiesta anche successivamente alla scadenza del contratto.

In particolare l'Aggiudicatario è obbligato:

- ad adottare ogni misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte da parte del proprio personale, dai propri collaboratori;
- a conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- a non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto da FCE o dagli interessati;
- ad accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del contratto;
- a consentire a FCE ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

Articolo 17 - Foro competente

In caso di controversie non componibili in sede extragiudiziale, il foro competente sarà quello di Catania.

Articolo 18 - Trattamento dei dati personali

La partecipazione alla gara implica il trattamento dei dati personali da parte della FCE, nei limiti ed ai sensi del Reg. UE 679/2016 e s.m.i..

I dati forniti, richiesti unicamente ai fini della costituzione del rapporto commerciale e del suo mantenimento, saranno raccolti, trattati ed archiviati mediante procedimenti informatici e manuali (archivi cartacei ed informatizzati).

L'eventuale diffusione dei dati trattati ad altri soggetti sarà consentita nei soli limiti del perseguimento delle predette finalità e nel rispetto delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Titolare del trattamento dei dati: Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.

Ai concorrenti saranno, comunque, riconosciuti i diritti relativamente ai dati medesimi previsti dagli artt. 15 - "Diritto di accesso dell'interessato", 16 - "Diritto di rettifica", 17 - "Diritto alla cancellazione", 18 - "Diritto di limitazione al trattamento" del Regolamento UE 2016/679.

I concorrenti e l'aggiudicatario avranno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nel corso della gara e dell'esecuzione del contratto, non divulgandoli in alcun modo né utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari alla partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale predisposto ai fini della partecipazione alla gara ed all'esecuzione del contratto. Le imprese saranno altresì responsabili per l'esatta osservanza delle norme suddette anche da parte dei propri dipendenti, consulenti, collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti di questi ultimi.

Articolo 19 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente documento e dagli altri documenti di gara, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del vigente Codice Civile la Società dichiara di accettare il contenuto degli artt. 1, 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19 e 20 del presente documento.